

All' Attenzione della commissione Istruzione e ai gentili onorevoli

In condivisione con le strategie e le priorità attinenti il Doc. XXVII n°18 "Proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza"

In ottica di ottimizzazione di spesa e creazione di valore integrato, negli ambiti delle principali missioni, della digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale e sviluppo strategico del settore dello sport di base e amatoriale siamo a presentarvi la nostra idea di investimento per il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza:

Premesso che

- L' OMS nelle Linee Guida 2020 (che aggiornano e sostituiscono le precedenti raccomandazioni 2010) ha ribadito il ruolo centrale dell'attività fisica nel contrastare la sedentarietà, supportando politiche e programmi di promozione della stessa attività fisica in un panel multidisciplinare di esperti, decisori e altri professionisti.
- L'ISS nel Rapporto ISTISAN 18/9 "Movimento, sport e salute: l'importanza delle politiche di promozione dell'attività fisica e le ricadute sulla collettività" dichiara: "L'attività fisica rappresenta uno dei principali strumenti per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, per il mantenimento del benessere psico-fisico e per il miglioramento della qualità della vita, in entrambi i sessi e a tutte le età. (...) Evidenzia l'importanza di promuovere l'attività fisica sia a livello individuale e sia a livello di comunità, attraverso un approccio multi-stakeholder e multi-settoriale. Descrive le politiche internazionali e nazionali per la promozione dell'attività fisica accessibile a tutti e fornisce indicazioni per l'implementazione di programmi intersettoriali, finalizzati alla riduzione del burden of disease e a una riduzione dei costi diretti e indiretti causati dalla sedentarietà."
- Il Ministero della Salute ha emanato Linee di indirizzo sull'attività fisica per le differenti fasce d'età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche a sottogruppi specifici di popolazione.
- La pandemia da Covid-19 ha creato enormi disagi in tutti i comparti socio-economici a livello globale e nazionale. In particolare, la chiusura delle palestre, delle piscine e di tutti gli impianti sportivi polivalenti che erogano servizi relativi all'attività motoria più diversificata, oltre che a distruggere l'economia di un intero settore che produce il 3% Pil/anno, ha compromesso la salute dell'intera popolazione mondiale.

Oggetto: Proposte di intervento per la ripresa economica, sociale e sportiva in Italia

Transizione Ecologica

Investire in un progetto green che comprenda tutti i centri sportivi sia sul piano di incentivi per l'abbandono di materiali sintetici verso un utilizzo di superfici naturali su tutti gli spazi dedicati dei centri che consenta una erogazione di servizi ecologica agli avventori.

Incentivazione sui progetti di risparmio energetico, estensione ai centri sportivi e semplificazione del bonus 110% all'installazione di impiantistica fotovoltaica.

Lega Imprese Sportive – Associazione di Categoria Nazionale – Via Ludovico di Breme 25/27
20156 Milano (MI) – Codice Fiscale: 97882040153

Sanità

Attivazione, su tutto il territorio nazionale di un circuito dei centri sportivi per l'attività fisica, mediante incentivi all'investimento in strutture polifunzionali quali centri medici con equipe polispecialisti dedicate alle attività preventiva e medicale in stretta sinergia con la sanità territoriale, le asl competenti ed i medici di base e specialisti

Attraverso una struttura digitale Cloud Enablement Program per la gestione del flusso dati, per ogni paziente, e la gestione d'archivio, si costruirebbe un potente mezzo per lo sviluppo della sanità e della prevenzione generando un importante impatto socioeconomico.

Si ritiene importante anche l'inclusione di soggetti over 65 tramite sgravi e politiche sociali

Scuola e Istruzione

Sinergia operativa e istituzionale con gli istituti scolastici per le attività fisiche curriculari ed extracurriculari con particolare attenzione al minore non agonista. Coadiuvando il serbatoio di attività scolastiche si otterrebbero il raggiungimento di due punti nodali:

- Diminuzione del tasso di abbandono
- Erogazione di attività per il "tempo pieno" tramite utilizzo dei crediti formativi

Consequenziali agli investimenti proposti si otterrebbero altri punti di notevole impatto sociale ed economico:

- Inclusione sociale per le fasce disagiate
- Consentire l'accesso al mondo del lavoro per giovani laureati e nuova forza lavoro
- Creazione di valore per la collettività e rivalutazione delle aree metropolitane meno agiate.

La Lega imprese sportive sarà lieta di costruire un dialogo continuativo e costruttivo circa la fattibilità dei progetti in questione.

Distinti Saluti

Il presidente Antonio Erario
Lega Imprese Sportive

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

AI SENSI DELL'ART.2 L.42013

Il giorno 11 dicembre 2020, tra le parti:

- **Antonio Erario**, nata a Manduria il 05\10\1991 con Codice Fiscale RRENTN91R05E882X

- **Andrea Badini**, nato a Milano il 04/03\1970 con Codice Fiscale BDNNDR70C04F205K

- **Fabrizio Perna**, nato a Cosenza il 28/06/1991, con Codice Fiscale PRNFRZ91H28D086J

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Signor Antonio Erario che a sua volta nomina il Signor Andrea Badini segretario della riunione ed estensore del presente verbale. Il Presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi promotori della costituzione di un'Associazione di categoria e dà lettura dello Statuto Sociale.

SI COSTITUISCE QUANTO SEGUE

Art.1 E' costituita ai sensi e per le finalità previste dall'art.2 Legge 14 Gennaio 2013 n.4, associazione di categoria denominata "Lega Imprese e degli Impianti Sportivi" indicabile in ogni atto di comunicazione verso terzi, compreso il presente, anche con l'acronimo "LIS".

Art. 2 La LIS è una associazione di natura privatistica, non commerciale, fondata su base volontaria per tutelare e valorizzare le competenze professionali degli associati.

Art. 3 Le attività dell'associazione sono regolamentate in maniera generale dallo Statuto, che è allegato al presente atto affinché ne formi parte integrante e sostanziale.

Art. 4 Il patrimonio dell'associazione è costituito da mobili, attrezzature che questa acquisirà, dalle quote associative dei soci e da contributi volontari di soggetti pubblici e privati.

Art. 5 Il bilancio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno e viene reso noto ai soci entro i termini stabiliti dallo Statuto.


Art. 6 Il Consiglio Direttivo sarà composto inizialmente da n.3 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di:

ERARIO Antonio	Presidente
BADINI Andrea	Vicepresidente
PERNA Fabrizio	Tesoriere

Art. 7 Le attività dell'Associazione sono a carattere Nazionale, e saranno possibili sedi dislocate in tutto il territorio italiano. La sede legale nonchè nazionale è individuata in Via Ludovico di Breme 25/27 a Milano.

Art. 8 Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme di legge in materia.

I soci Fondatori



STATUTO
LEGA IMPRESE SPORTIVE (L.I.S.)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
IMPRESE DELLO SPORT E DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI



**Lega
Imprese
Sportive**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. S. M. A. I.', written vertically.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. F. A.', written vertically.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio F. A.', written horizontally.

STATUTO
LEGA IMPRESE SPORTIVE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DELLO SPORT E DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
TITOLO I ISTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 39 della Costituzione, l'Associazione Nazionale Imprese dello Sport e degli Impianti Sportivi", denominata in breve "L.I.S."
2. L'Associazione è l'espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali, professionali e dei lavoratori autonomi che operano nell'ambito delle attività sportive e degli impianti sportivi aventi sede o unità locali in tutta Italia.
3. L'Associazione ha sede a Milano - Via Ludovico di Breme 25/27, e la sua durata è illimitata.
4. L'Associazione, inoltre, accetta le norme in materia di recesso ed esclusione, nomina di un delegato e commissariamento di cui rispettivamente agli artt.li 13 e 17 dello Statuto.
5. L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad enti ed organizzazioni aventi finalità in armonia con i propri scopi sociali e con gli indirizzi generali.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione, nell'interesse generale dei soggetti rappresentati e in conformità con gli indirizzi di L.I.S.
 - a) rappresenta e tutela, nel proprio ambito di operatività, gli interessi economici, morali, sociali e professionali degli associati nei confronti di Enti, organismi e/o soggetti istituzionali, sociali, politici individuali e collettivi, pubblici e privati con riguardo alle politiche di carattere generale;
 - b) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
 - c) designa e nomina, nell'ambito della propria competenza territoriale (provinciali e/o regionali), i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nei quali la rappresentanza collettiva unitaria degli associati sia richiesta o ammessa;
 - d) assicura agli associati, collettivamente ed individualmente, anche avvalendosi eventualmente delle strutture e di servizi esterni, assistenza e consulenza in materia di contratti di

[Handwritten signature]

lavoro e relazioni sindacali, assistenza e consulenza in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, tecnico-sanitaria, commercio internazionale, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli associati;

e) cura direttamente o anche avvalendosi delle strutture esterne, la consulenza, la formazione, l'informazione e l'aggiornamento continuo professionale e generale degli associati e pone in essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o utile per la promozione, lo sviluppo e la crescita della qualità ed efficienza aziendale e professionale;

f) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, che non siano in contrasto con il presente Statuto;

TITOLO II SOCI

Art. 3 - Requisiti

1. Possono aderire all'Associazione i soggetti che esercitano, nel territorio di competenza dell'Associazione, attività di associazione, attività di impresa, attività professionale o di lavoro autonomo, di cui all'art. 1 del presente Statuto.

2. Detti soggetti devono:

a) avere sede o unità locali in Italia;

b) svolgere un'attività che non contrasti con gli scopi dell'Associazione.

c) utilizzare esclusivamente i canali web istituzionali (è severamente vietata la duplicazione e/o creazione di portali che indirizzano ai comitati provinciali e/o regionali). E' consentita altresì la gestione di pagine e profili social locali creati preventivamente dalla segreteria nazionale;

d) l'indirizzo email ufficiale verrà rilasciato dalla segreteria nazionale e dovrà esser l'unico da utilizzare per nome e per conto di L.I.S.;

e) il logo ufficiale dell'associazione potrà esser utilizzato seguendo le linee guida dettate dalla stessa e non potrà mai esser modificato e/o utilizzato per fini non autorizzati;

3. Le imprese individuali partecipano all'Associazione in persona del titolare. Le società partecipano all'Associazione in persona del legale rappresentante.

4. Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci onorari – senza possibilità di voto, ex associati non più in attività che si sono distinti per professionalità e attivismo sindacale.

Art. 4 - Modalità di adesione

1. Per aderire all'Associazione occorre presentare domanda di ammissione alla Segreteria dell'Associazione. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo.

2. La domanda deve contenere:

Febbraio

A. L. F.

- la dichiarazione esplicita di accettazione del presente Statuto, di eventuali regolamenti ad esso collegati;
- l'impegno a comunicare all'Associazione le variazioni inerenti la propria posizione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell'attività;
- l'impegno alla corresponsione, nei termini previsti, dei contributi associativi secondo le modalità individuate dal Sistema per la riscossione;
- la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy.

Art. 5 - Rapporto di adesione - Diritti e Doveri -

1. L'adesione ha durata per l'anno in corso, rinnovandosi tacitamente alla scadenza, salvo disdetta da darsi tre mesi prima della scadenza.
2. L'adesione attribuisce la qualifica di associato e la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto.
3. I soggetti associati all'Associazione costituiscono la compagine associativa.
4. L'associato in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, di fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio erogato dall'Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea.
5. L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione i contributi deliberati di anno in anno dagli Organi competenti.
6. L'associato ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di partecipare alla vita associativa, di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione.
7. La qualità di Associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e irripetibili e non sono rivalutabili.

Fabrizio



Art. 6 - Cessazione

1. La qualità di associato si perde:
 - a) per scioglimento dell'Associazione;
 - b) per recesso;
 - c) per esclusione;
 - d) per decadenza;
 - e) morte dell'associato persona fisica o estinzione della società.

A. M. F.

2. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento dei contributi eventualmente maturati e non corrisposti.

Art. 7 - Recesso

1. Ogni associato ha facoltà di recesso. Questo diventa operativo allo scadere del primo esercizio finanziario o sociale successivo a quello nel corso del quale l'Associato ha comunicato l'intenzione di recedere.

Art. 8 - Sospensione o Esclusione

1. 1. Il Consiglio Direttivo delibera la sospensione o l'esclusione dell'associato per gravi e giustificati motivi.

- a) gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dagli Organi Statutari;
- b) comprovate inosservanze degli Statuti.
- c) per morosità, ovvero inteso come mancato pagamento della quota associativa;

Costituiscono, in ogni caso, gravi motivi:

Art. 9 - Decadenza

1. Il Consiglio Direttivo dichiarerà la decadenza da associato nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.3 del presente statuto;
- b) mancato pagamento dei contributi associativi.

Art. 10 - Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio sono:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;

- c) la decadenza;
- d) l'esclusione.


La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione temporanea alle attività degli Organi.

TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 11 - Organi

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente Nazionale
- d) il Collegio dei Provvisori (nominabili ove l'assemblea ne riscontri la necessità)
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (nominabili ove l'assemblea ne riscontri la necessità)



Art. 12 - Cariche sociali: elezione, durata e decadenza

1. Gli Organi sono eletti a scrutinio segreto.
2. Le cariche elettive hanno durata di cinque anni.

Esse scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo del quinto anno.

3. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

4. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza da Presidente, da membro del Consiglio Direttivo e, da Vice Presidente.

5. Possono ricoprire le cariche negli Organi associativi gli associati che abbiano mantenuto comportamenti pienamente aderenti ai principi e ai valori del sistema di "L.I.S.". I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico, nonché dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

6. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi o si trovi comunque in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del Sistema o non presenti i requisiti di cui all'art. 4..

Art. 13 - Cariche sociali: incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, o Organo ad essa corrispondente, nonché di Segretario ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, metropolitano, comunale, nonché con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, previo espresso assenso di L.I.S., è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Metropolitano, Consigliere Comunale, o cariche ad esse corrispondenti, nonché per le cariche di Parlamentare nazionale ed europeo.

3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza dalla carica ricoperta.

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Associazione.

A. M. F.

L'incompatibilità altresì non sussiste quando gli incarichi di Partito o di Movimento politico abbiano ambito di riferimento inferiore al livello provinciale e cittadino o, ancora, qualora l'incarico sia ricoperto in Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Il presente articolo non si applica ad incarichi anche di governo e a cariche elettive che siano già rivestiti alla data della entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 14 - Assemblea: composizione

1. L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi ed iscritti almeno da 6 mesi.

2. Ciascun associato può farsi rappresentare mediante apposita delega scritta da un altro componente.

3. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 15 - Assemblea convocazione e svolgimento

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente.

Le riunioni si svolgono in seduta ordinaria o straordinaria e vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, previa formale comunicazione, con congruo anticipo.

2. La convocazione può essere inviata, anche tramite posta elettronica all'indirizzo preventivamente comunicato dall'associato, mediante comunicazione scritta da recapitare almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese e anno e dell'ora dell'adunanza nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

4. In seduta ordinaria è convocata due volte l'anno, entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre.

5. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno o su domanda del Collegio dei Revisori dei Conti oppure su richiesta di almeno il 40 % dei componenti l'Assemblea.

6. Le assemblee ed i consigli potranno tenersi anche in video-riunione con mezzi idonei. Il voto potrà essere espletato via posta/mail.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dai Soci, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 16 - Assemblea: validità

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% più uno dei componenti, in persona o per delega. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti personalmente o per delega.



A. A. F.

2. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce di volta in volta le modalità di votazione salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

3. A ciascun componente spetta un voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi.

4. Per le modifiche statutarie è richiesta sia in prima che in seconda convocazione la presenza del 40% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa.

6. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7, comma 1, lett. a) e 12, comma 1 dello Statuto L.I.S., le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate a L.I.S..

Art. 17 - Assemblea: competenze

1. L'Assemblea, in seduta ordinaria:

- a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale ed associativa vincolanti per tutti gli associati;
- b) elegge ogni cinque anni, a scrutinio segreto, il Presidente dell'Associazione, salvo che un decimo dei voti presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel quale caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.
- c) elegge ogni cinque anni il Consiglio Direttivo;
- d) elegge ogni cinque anni le altre cariche associative di competenza assembleare;
- e) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'esercizio precedente accompagnato ove presente dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) approva la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;
- h) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea, in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

Art. 18 - Consiglio: composizione

1. Il Consiglio è composto da tre a sette componenti compreso il Presidente ed un Vice Presidente da eleggere secondo volontà assembleare.

2. Su proposta del Presidente possono essere cooptati soggetti associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo, fino ad un massimo di tre. Gli associati cooptati in seno al Consiglio hanno diritto di voto.

Art. 19 - Consiglio: convocazioni, validità e competenze

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e tutte le volte che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, con un preavviso di almeno otto giorni, anche mediante lo strumento della posta elettronica all'indirizzo preventivamente comunicato dai suoi componenti, avvalendosi della facoltà di poterlo instaurare in video-riunione.

A. L. F.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a due giorni.

2. Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la votazione sarà ripetuta e in caso di ulteriore parità la proposta si intenderà respinta.

1. 4. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea: a) detta i criteri di azione dell'Associazione;
2. b) delibera sulle richieste di ammissione degli associati;
3. c) predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente e il conto economico preventivo;
4. d) delibera la misura dei contributi associativi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
5. e) approva e modifica eventuali regolamenti interni;
6. f) delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
7. g) dichiara la decadenza dalle cariche sociali;
8. h) applica – su proposta del Collegio dei Probiviri, se istituito – le sanzioni di cui all'art. 11;
- 9.



1. i) propone a L.I.S. le eventuali modifiche statutarie che dopo il relativo nulla osta potranno essere proposte all'assemblea dell'Associazione;
2. j) elegge, su proposta del Presidente, un Vicepresidente;
3. k) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.
- 4.



Art. 20 - Presidente: elezione, rappresentanza e deleghe

1. Ogni associato, in presenza dei requisiti previsti nel presente Statuto, nonché nello statuto e nel codice etico di L.I.S., può essere eletto Presidente.

2. Il Presidente non può svolgere più di tre mandati consecutivi.

3. Il Presidente rappresenta l'Associazione ai fini del presente Statuto; ha poteri di firma che può delegare.

Art. 21 - Presidente: attribuzioni

1. 1. Il Presidente, inoltre: a) dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi collegiali, adottando i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;
2. b) convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;
3. c) ha facoltà, su espressa delega di L.I.S. e conformemente alle indicazioni della medesima, di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, nominare avvocati;



4. d) può conferire, incarichi professionali, occasionali e continuativi, di cui riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo;
5. e) può sostituirsi al Consiglio Direttivo nei casi di indifferibilità e urgenza riferendo, alla prima adunanza utile, sui provvedimenti assunti, per la loro ratifica;
6. f) può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi e che si rendano necessari nell'interesse delle finalità dell'Associazione;
7. g) può proporre al Consiglio la nomina di un Vice Presidente.
- 8.

2. Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

3. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca l'Assemblea che provvede all'elezione del nuovo Presidente entro 60 giorni dalla vacanza. Il mandato del nuovo Presidente verrà a scadenza al termine del mandato in corso degli altri Organi.

Art. 22 – Segretario

1. Il Segretario risulterà essere un membro del consiglio direttivo nominato alla prima riunione consiliare.

Il Segretario è il responsabile della segreteria degli Organi associativi.

2. Egli coadiuva il Presidente e gli organi collegiali nell'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.

3. Il Segretario, inoltre, opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo sul territorio.

4. L'incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del Sistema, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 23 – Coordinamenti di settore

1. Possono essere istituiti Coordinamenti di settore Regionali/Provinciali per la risoluzione di specifiche esigenze del comparto rappresentato (palestre, piscine, campi da tennis, centri polisportivi, centri ippici e maneggi, campi da golf, centri fisioterapici, club per la cura e l'igiene del corpo, centri di pesca, scuole di danza artistica e scuole di danza sportiva) nell'ambito degli indirizzi di politica sindacale stabiliti dall'Associazione;

2. Ciascun Coordinamento è composto da N. 1 coordinatore e da un massimo di N. 5 componenti. Tutti i componenti del coordinamento sono designati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente Regionale.

A. I. F.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 24 - Patrimonio e proventi

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili non registrati, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione.
2. Al netto delle correlate passività eventuali": ad esempio immobile con ipoteca a favore di terzi.
3. "diritti diversi dalla piena proprietà", che potrebbero accrescere ugualmente il patrimonio;
4. Il patrimonio viene comunque accresciuto dagli avanzi di gestione al netto di eventuali perdite precedenti, come deliberato dall'assemblea che approva il rendiconto.



2. I proventi dell'Associazione sono rappresentati da:

- contributi sindacali ordinari;
- contributi sindacali integrativi;
- contributi sindacali interassociativi;
- contributi sindacali straordinari;
- contributi sindacali suppletivi;
- da oblazioni volontarie;
- da proventi vari.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo deve depositare presso la sede associativa il rendiconto economico e finanziario almeno otto giorni prima di quello fissato per ciascuna Assemblea convocata
rispettivamente per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'approvazione di quello preventivo.
3. Entrambi i rendiconti economici e finanziari devono essere approvati dall'Assemblea degli associati nei termini previsti dal presente Statuto.
4. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei 3/4 degli associati.
2. La stessa Assemblea con le medesime maggioranze provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione.



3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996,



n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V

Norme di chiusura

Art. 27 - Disposizioni finali e transitorie

1. L'efficacia della disposizione di cui all'art 21, comma 2 decorre dalla prima elezione successiva all'approvazione delle modifiche al presente statuto avvenute in occasione dell'assemblea del_ .
2. L'efficacia della disposizione di cui all'art. 13, comma 2, decorre dalla data di approvazione del presente Statuto. Le cariche elettive in corso in tale data manterranno l'originaria scadenza senza possibilità di proroga alcuna.
3. Eventuali regolamenti interni, nonché Codici Etici in contrasto con il presente Statuto verranno disapplicati per la parte interessata.



STATUTO
LEGA IMPRESE SPORTIVE (L.I.S.)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
IMPRESE DELLO SPORT E DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI



**Lega
Imprese
Sportive**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. S. M. A. I.', written vertically.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. F. A.', written vertically.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio F. A.', written horizontally.

STATUTO
LEGA IMPRESE SPORTIVE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DELLO SPORT E DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
TITOLO I ISTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 39 della Costituzione, l'Associazione Nazionale Imprese dello Sport e degli Impianti Sportivi", denominata in breve "L.I.S."
2. L'Associazione è l'espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali, professionali e dei lavoratori autonomi che operano nell'ambito delle attività sportive e degli impianti sportivi aventi sede o unità locali in tutta Italia.
3. L'Associazione ha sede a Milano – Via Ludovico di Breme 25/27, e la sua durata è illimitata.
4. L'Associazione, inoltre, accetta le norme in materia di recesso ed esclusione, nomina di un delegato e commissariamento di cui rispettivamente agli artt.li 13 e 17 dello Statuto.
5. L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad enti ed organizzazioni aventi finalità in armonia con i propri scopi sociali e con gli indirizzi generali.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione, nell'interesse generale dei soggetti rappresentati e in conformità con gli indirizzi di L.I.S.
 - a) rappresenta e tutela, nel proprio ambito di operatività, gli interessi economici, morali, sociali e professionali degli associati nei confronti di Enti, organismi e/o soggetti istituzionali, sociali, politici individuali e collettivi, pubblici e privati con riguardo alle politiche di carattere generale;
 - b) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
 - c) designa e nomina, nell'ambito della propria competenza territoriale (provinciali e/o regionali), i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nei quali la rappresentanza collettiva unitaria degli associati sia richiesta o ammessa;
 - d) assicura agli associati, collettivamente ed individualmente, anche avvalendosi eventualmente delle strutture e di servizi esterni, assistenza e consulenza in materia di contratti di

[Handwritten signature]

lavoro e relazioni sindacali, assistenza e consulenza in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, tecnico-sanitaria, commercio internazionale, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli associati;

e) cura direttamente o anche avvalendosi delle strutture esterne, la consulenza, la formazione, l'informazione e l'aggiornamento continuo professionale e generale degli associati e pone in essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o utile per la promozione, lo sviluppo e la crescita della qualità ed efficienza aziendale e professionale;

f) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, che non siano in contrasto con il presente Statuto;

TITOLO II SOCI

Art. 3 - Requisiti

1. Possono aderire all'Associazione i soggetti che esercitano, nel territorio di competenza dell'Associazione, attività di associazione, attività di impresa, attività professionale o di lavoro autonomo, di cui all'art. 1 del presente Statuto.

2. Detti soggetti devono:

a) avere sede o unità locali in Italia;

b) svolgere un'attività che non contrasti con gli scopi dell'Associazione.

c) utilizzare esclusivamente i canali web istituzionali (è severamente vietata la duplicazione e/o creazione di portali che indirizzano ai comitati provinciali e/o regionali). E' consentita altresì la gestione di pagine e profili social locali creati preventivamente dalla segreteria nazionale;

d) l'indirizzo email ufficiale verrà rilasciato dalla segreteria nazionale e dovrà esser l'unico da utilizzare per nome e per conto di L.I.S.;

e) il logo ufficiale dell'associazione potrà esser utilizzato seguendo le linee guida dettate dalla stessa e non potrà mai esser modificato e/o utilizzato per fini non autorizzati;

3. Le imprese individuali partecipano all'Associazione in persona del titolare. Le società partecipano all'Associazione in persona del legale rappresentante.

4. Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci onorari – senza possibilità di voto, ex associati non più in attività che si sono distinti per professionalità e attivismo sindacale.

Art. 4 - Modalità di adesione

1. Per aderire all'Associazione occorre presentare domanda di ammissione alla Segreteria dell'Associazione. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo.

2. La domanda deve contenere:



- la dichiarazione esplicita di accettazione del presente Statuto, di eventuali regolamenti ad esso collegati;
- l'impegno a comunicare all'Associazione le variazioni inerenti la propria posizione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell'attività;
- l'impegno alla corresponsione, nei termini previsti, dei contributi associativi secondo le modalità individuate dal Sistema per la riscossione;
- la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy.

Art. 5 - Rapporto di adesione - Diritti e Doveri -

1. L'adesione ha durata per l'anno in corso, rinnovandosi tacitamente alla scadenza, salvo disdetta da darsi tre mesi prima della scadenza.
2. L'adesione attribuisce la qualifica di associato e la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto.
3. I soggetti associati all'Associazione costituiscono la compagine associativa.
4. L'associato in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, di fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio erogato dall'Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea.
5. L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione i contributi deliberati di anno in anno dagli Organi competenti.
6. L'associato ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di partecipare alla vita associativa, di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione.
7. La qualità di Associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e irripetibili e non sono rivalutabili.

Fabrizio



Art. 6 - Cessazione

1. La qualità di associato si perde:
 - a) per scioglimento dell'Associazione;
 - b) per recesso;
 - c) per esclusione;
 - d) per decadenza;
 - e) morte dell'associato persona fisica o estinzione della società.

A. M. F.

2. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento dei contributi eventualmente maturati e non corrisposti.

Art. 7 - Recesso

1. Ogni associato ha facoltà di recesso. Questo diventa operativo allo scadere del primo esercizio finanziario o sociale successivo a quello nel corso del quale l'Associato ha comunicato l'intenzione di recedere.

Art. 8 - Sospensione o Esclusione

1. 1. Il Consiglio Direttivo delibera la sospensione o l'esclusione dell'associato per gravi e giustificati motivi.

- a) gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dagli Organi Statutari;
- b) comprovate inosservanze degli Statuti.
- c) per morosità, ovvero inteso come mancato pagamento della quota associativa;

Costituiscono, in ogni caso, gravi motivi:

Art. 9 - Decadenza

1. Il Consiglio Direttivo dichiarerà la decadenza da associato nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.3 del presente statuto;
- b) mancato pagamento dei contributi associativi.

Art. 10 - Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio sono:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;

- c) la decadenza;
- d) l'esclusione.


La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione temporanea alle attività degli Organi.

TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 11 - Organi

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente Nazionale
- d) il Collegio dei Provvisori (nominabili ove l'assemblea ne riscontri la necessità)
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (nominabili ove l'assemblea ne riscontri la necessità)



Art. 12 - Cariche sociali: elezione, durata e decadenza

1. Gli Organi sono eletti a scrutinio segreto.
2. Le cariche elettive hanno durata di cinque anni.

Esse scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo del quinto anno.

3. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

4. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza da Presidente, da membro del Consiglio Direttivo e, da Vice Presidente.

5. Possono ricoprire le cariche negli Organi associativi gli associati che abbiano mantenuto comportamenti pienamente aderenti ai principi e ai valori del sistema di "L.I.S.". I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico, nonché dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

6. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi o si trovi comunque in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del Sistema o non presenti i requisiti di cui all'art. 4..

Art. 13 - Cariche sociali: incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, o Organo ad essa corrispondente, nonché di Segretario ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, metropolitano, comunale, nonché con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, previo espresso assenso di L.I.S., è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Metropolitano, Consigliere Comunale, o cariche ad esse corrispondenti, nonché per le cariche di Parlamentare nazionale ed europeo.

3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza dalla carica ricoperta.

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Associazione.

A. M. F.

L'incompatibilità altresì non sussiste quando gli incarichi di Partito o di Movimento politico abbiano ambito di riferimento inferiore al livello provinciale e cittadino o, ancora, qualora l'incarico sia ricoperto in Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Il presente articolo non si applica ad incarichi anche di governo e a cariche elettive che siano già rivestiti alla data della entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 14 - Assemblea: composizione

1. L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi ed iscritti almeno da 6 mesi.

2. Ciascun associato può farsi rappresentare mediante apposita delega scritta da un altro componente.

3. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 15 - Assemblea convocazione e svolgimento

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente.

Le riunioni si svolgono in seduta ordinaria o straordinaria e vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, previa formale comunicazione, con congruo anticipo.

2. La convocazione può essere inviata, anche tramite posta elettronica all'indirizzo preventivamente comunicato dall'associato, mediante comunicazione scritta da recapitare almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese e anno e dell'ora dell'adunanza nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

4. In seduta ordinaria è convocata due volte l'anno, entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre.

5. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno o su domanda del Collegio dei Revisori dei Conti oppure su richiesta di almeno il 40 % dei componenti l'Assemblea.

6. Le assemblee ed i consigli potranno tenersi anche in video-riunione con mezzi idonei. Il voto potrà essere espletato via posta/mail.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dai Soci, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 16 - Assemblea: validità

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% più uno dei componenti, in persona o per delega. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti personalmente o per delega.



A. A. F.

2. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce di volta in volta le modalità di votazione salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

3. A ciascun componente spetta un voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi.

4. Per le modifiche statutarie è richiesta sia in prima che in seconda convocazione la presenza del 40% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa.

6. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7, comma 1, lett. a) e 12, comma 1 dello Statuto L.I.S., le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate a L.I.S..

Art. 17 - Assemblea: competenze

1. L'Assemblea, in seduta ordinaria:

- a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale ed associativa vincolanti per tutti gli associati;
- b) elegge ogni cinque anni, a scrutinio segreto, il Presidente dell'Associazione, salvo che un decimo dei voti presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel quale caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.
- c) elegge ogni cinque anni il Consiglio Direttivo;
- d) elegge ogni cinque anni le altre cariche associative di competenza assembleare;
- e) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'esercizio precedente accompagnato ove presente dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) approva la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;
- h) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea, in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

Art. 18 - Consiglio: composizione

1. Il Consiglio è composto da tre a sette componenti compreso il Presidente ed un Vice Presidente da eleggere secondo volontà assembleare.

2. Su proposta del Presidente possono essere cooptati soggetti associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo, fino ad un massimo di tre. Gli associati cooptati in seno al Consiglio hanno diritto di voto.

Art. 19 - Consiglio: convocazioni, validità e competenze

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e tutte le volte che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, con un preavviso di almeno otto giorni, anche mediante lo strumento della posta elettronica all'indirizzo preventivamente comunicato dai suoi componenti, avvalendosi della facoltà di poterlo instaurare in video-riunione.

A. L. F.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a due giorni.

2. Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la votazione sarà ripetuta e in caso di ulteriore parità la proposta si intenderà respinta.

1. 4. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea: a) detta i criteri di azione dell'Associazione;
2. b) delibera sulle richieste di ammissione degli associati;
3. c) predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente e il conto economico preventivo;
4. d) delibera la misura dei contributi associativi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
5. e) approva e modifica eventuali regolamenti interni;
6. f) delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
7. g) dichiara la decadenza dalle cariche sociali;
8. h) applica – su proposta del Collegio dei Probiviri, se istituito – le sanzioni di cui all'art. 11;
- 9.



1. i) propone a L.I.S. le eventuali modifiche statutarie che dopo il relativo nulla osta potranno essere proposte all'assemblea dell'Associazione;
2. j) elegge, su proposta del Presidente, un Vicepresidente;
3. k) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.
- 4.



Art. 20 - Presidente: elezione, rappresentanza e deleghe

1. Ogni associato, in presenza dei requisiti previsti nel presente Statuto, nonché nello statuto e nel codice etico di L.I.S., può essere eletto Presidente.

2. Il Presidente non può svolgere più di tre mandati consecutivi.

3. Il Presidente rappresenta l'Associazione ai fini del presente Statuto; ha poteri di firma che può delegare.

Art. 21 - Presidente: attribuzioni

1. 1. Il Presidente, inoltre: a) dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi collegiali, adottando i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;
2. b) convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;
3. c) ha facoltà, su espressa delega di L.I.S. e conformemente alle indicazioni della medesima, di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, nominare avvocati;



4. d) può conferire, incarichi professionali, occasionali e continuativi, di cui riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo;
5. e) può sostituirsi al Consiglio Direttivo nei casi di indifferibilità e urgenza riferendo, alla prima adunanza utile, sui provvedimenti assunti, per la loro ratifica;
6. f) può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi e che si rendano necessari nell'interesse delle finalità dell'Associazione;
7. g) può proporre al Consiglio la nomina di un Vice Presidente.
- 8.

2. Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

3. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca l'Assemblea che provvede all'elezione del nuovo Presidente entro 60 giorni dalla vacanza. Il mandato del nuovo Presidente verrà a scadenza al termine del mandato in corso degli altri Organi.

Art. 22 – Segretario

1. Il Segretario risulterà essere un membro del consiglio direttivo nominato alla prima riunione consiliare.

Il Segretario è il responsabile della segreteria degli Organi associativi.

2. Egli coadiuva il Presidente e gli organi collegiali nell'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.

3. Il Segretario, inoltre, opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo sul territorio.

4. L'incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del Sistema, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 23 – Coordinamenti di settore

1. Possono essere istituiti Coordinamenti di settore Regionali/Provinciali per la risoluzione di specifiche esigenze del comparto rappresentato (palestre, piscine, campi da tennis, centri polisportivi, centri ippici e maneggi, campi da golf, centri fisioterapici, club per la cura e l'igiene del corpo, centri di pesca, scuole di danza artistica e scuole di danza sportiva) nell'ambito degli indirizzi di politica sindacale stabiliti dall'Associazione;

2. Ciascun Coordinamento è composto da N. 1 coordinatore e da un massimo di N. 5 componenti. Tutti i componenti del coordinamento sono designati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente Regionale.

A. I. F.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 24 - Patrimonio e proventi

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili non registrati, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione.
2. Al netto delle correlate passività eventuali": ad esempio immobile con ipoteca a favore di terzi.
3. "diritti diversi dalla piena proprietà", che potrebbero accrescere ugualmente il patrimonio;
4. Il patrimonio viene comunque accresciuto dagli avanzi di gestione al netto di eventuali perdite precedenti, come deliberato dall'assemblea che approva il rendiconto.



2. I proventi dell'Associazione sono rappresentati da:

- contributi sindacali ordinari;
- contributi sindacali integrativi;
- contributi sindacali interassociativi;
- contributi sindacali straordinari;
- contributi sindacali suppletivi;
- da oblazioni volontarie;
- da proventi vari.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio direttivo deve depositare presso la sede associativa il rendiconto economico e finanziario almeno otto giorni prima di quello fissato per ciascuna Assemblea convocata



rispettivamente per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'approvazione di quello preventivo.

3. Entrambi i rendiconti economici e finanziari devono essere approvati dall'Assemblea degli associati nei termini previsti dal presente Statuto.

4. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

2. La stessa Assemblea con le medesime maggioranze provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione.



3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996,

n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V

Norme di chiusura

Art. 27 - Disposizioni finali e transitorie

1. L'efficacia della disposizione di cui all'art 21, comma 2 decorre dalla prima elezione successiva all'approvazione delle modifiche al presente statuto avvenute in occasione dell'assemblea del_ .
2. L'efficacia della disposizione di cui all'art. 13, comma 2, decorre dalla data di approvazione del presente Statuto. Le cariche elettive in corso in tale data manterranno l'originaria scadenza senza possibilità di proroga alcuna.
3. Eventuali regolamenti interni, nonché Codici Etici in contrasto con il presente Statuto verranno disapplicati per la parte interessata.

